

ZENON GROCHOLEWSKI

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PRESSO LA SEGNATURA APOSTOLICA (*)

I. Evoluzione della legislazione: — 1. La « Regimini Ecclesiae universae » del 1967; — 2. Il Regolamento Generale della Curia Romana del 1968; — 3. Le « Normae Speciales » della Segnatura Apostolica del 1968; — 4. Le risposte della Pont. Commissione dell'11 gennaio 1971; — 5. La risposta del 1 luglio 1971; — 6. La risposta del 1 luglio 1976; — 7. La risposta del 7 luglio 1978; — 8. Il Codice di Diritto Canonico del 1983; — 9. Le risposte del 21 marzo 1986; — 10. La risposta del 27 giugno 1987; — 11. La « Pastor bonus » del 1988; — 12. Il Codice dei canoni delle Chiese Orientali. — II. Cause trattate: — 1. Descrizione generale; — 2. L'oggetto dei ricorsi; — 3. La giurisprudenza circa le norme procedurali; — 4. L'esito dei ricorsi. — III. Considerazione conclusiva.

Una delle innovazioni più importanti, introdotte con la Costituzione Apostolica sulla Curia Romana *Regimini Ecclesiae universae* del 15 agosto 1967 ⁽¹⁾ — entrata in vigore il 30 marzo 1968 ⁽²⁾ — era senza alcun dubbio la creazione di una nuova sezione della Segnatura Apostolica, allora chiamata *Sectio Altera* ⁽³⁾, che è il primo vero tribu-

(*) Conferenza tenuta durante l'assemblea generale della *Österreichische Gesellschaft für Kirchenrecht* a Vienna il 16 gennaio 1992. Il testo tedesco sarà pubblicato in *Österreichisches Archiv für Kirchenrecht*.

⁽¹⁾ AAS 59 (1967) 885-929.

⁽²⁾ Cf. Rescritto della Segreteria di Stato *De vacatione legis Constitutione Apost. « Regimini Ecclesiae universae » latae*, del 30 dicembre 1967, in AAS 60 (1968) 50.

⁽³⁾ Da tempo dicevo che in seno alla Segnatura Apostolica, ci sono in realtà tre diverse sezioni. Il nuovo Codice, al can. 1445, ed ancor di più la Cost. Ap. *Pastor bonus* del 28 giugno 1988 (AAS 80 [1988] 841-934), agli artt. 121-124, sembrano confermare la tripartizione delle competenze del Supremo Tribunale (cf. Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. « Pastor bonus »*, Città del Vaticano, 1990, p. 403-404). Di conseguenza, nella lingua latina non si dovrebbe più parlare di « *Sectio Altera* » ma di « *Sectio Secunda* ». In realtà, recentemente la Segnatura Apostolica usa proprio questa denominazione.

nale amministrativo nella Chiesa. Questo nuovo organo — unico tribunale di tale genere per tutta la Chiesa — mentre, da una parte, ha lasciato intatto il sistema precedente di difesa dei fedeli di fronte agli atti delle autorità ecclesiastiche, ossia il sistema del ricorso gerarchico fino al competente Dicastero della Curia Romana, d'altra parte ha dato ai fedeli una ulteriore possibilità di risolvere i loro conflitti con le autorità ecclesiastiche allorché fosse già esperimento, con esito negativo, il ricorso gerarchico.

Quest'anno avremo il 25° anniversario dell'introduzione di questo Tribunale amministrativo e l'anno prossimo il 25° dell'inizio della sua attività.

Avendo presente detta circostanza, in questa relazione vorrei dare uno sguardo generale — senza cioè entrare in una analisi particolareggiata (che del resto, sarebbe impossibile fare in una sola relazione) — su tale nuovo ambito di competenza e sulla relativa attività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in questi quasi venticinque anni trascorsi, che in qualche modo coinvolge la giustizia amministrativa nella Chiesa in genere. Prima parlerò dell'evoluzione legislativa in materia (I), poi delle cause trattate presso la Seconda Sezione della Segnatura Apostolica (II), ed infine farò una considerazione conclusiva (III).

I. *Evoluzione della legislazione.*

1. L'art. 106 della menzionata Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae universae*, riguardo alla giustizia amministrativa della Segnatura Apostolica, ha stabilito:

« Per alteram sectionem Signatura Apostolica contentiones dirimit ortas ex actu potestatis administrativae ecclesiasticae, et ad eam, ob interpositam appellationem seu recursum adversus decisionem competentis Dicasterii, delatas, quoties contendatur actum ipsum legem aliquam violasse. In his casibus videt sive de admissione recursum sive de illegitimitate actus impugnati »⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Prendo qui in considerazione soltanto questa competenza della seconda sezione della Segnatura Apostolica, che ci interessa principalmente, e prescindo dalle altre indicate all'art. 107 della *Regimini Ecclesiae universae*: « Per eandem sectionem iudicat insuper de conflictibus competentiae inter Dicasteria Sedis Apostolicae; cognoscit negotia administrativa a Romanae Curiae Congregationibus ipsi delata; videt de quaestionibus a Summo Pontifice eidem commissis » (Nella Cost. Ap. *Pastor bonus*, di queste competenze tratta l'art. 123, § 3, in AAS 80 [1988] 892).

Questa norma, molto sobria, con il passare degli anni è stata con diversi documenti completata. Si può dire che l'evoluzione normativa ha accompagnato costantemente lo svolgimento del compito affidato alla seconda Sezione della Segnatura Apostolica, determinandolo ulteriormente.

Ritengo opportuno elencare qui tali ulteriori documenti che riguardano direttamente la Seconda Sezione della Segnatura Apostolica nonché i principali fra quelli che la riguardano indirettamente (i quali, cioè, direttamente si riferiscono agli atti anteriori al ricorso alla Segnatura Apostolica) ⁽⁵⁾. Seguirò l'ordine cronologico e — per ogni documento — indicherò l'oggetto della norma (o delle norme) riguardante la giustizia amministrativa.

2. Il *Regolamento Generale della Curia Romana*, approvato da Paolo VI il 22 febbraio 1968 ⁽⁶⁾, oltre ad alcune norme riguardanti i presupposti dell'eventuale ricorso alla Segnatura Apostolica (cf. artt. 68-70, 91, 94-95), contiene all'art. 122 una importante precisazione: « Le decisioni passibili di ricorso alla II Sezione della Segnatura Apostolica, non possono essere sottoposte all'approvazione Papale prima che siano trascorsi trenta giorni dalla notifica delle medesime », e cioè prima che sia trascorso il termine perentorio per il ricorso alla Seconda Sezione della Segnatura Apostolica.

Si tratta della norma che propone la questione — che coinvolge il problema della competenza della Seconda Sezione — sul valore dell'approvazione da parte del Santo Padre (« in forma specifica » e « in forma communi ») ⁽⁷⁾.

3. Il 23 marzo del 1968 sono state approvate da papa Paolo VI le *Normae Speciales* del Supremo Tribunale della Segnatura

⁽⁵⁾ Come *principali* fra questi ultimi ho considerato quelli che fanno riferimento specifico alla Segnatura Apostolica (cf. documenti indicati sotto i nn. 2 e 9), oppure hanno una rilevante importanza di natura generale in ordine ai ricorsi alla Seconda Sezione della Segnatura Apostolica (nn. 7, 8a, 8b, 10, 12).

Comunque è facile scorgere che il cambiamento o l'interpretazione autentica di qualsiasi altra norma concreta — sia procedurale che sostanziale che può essere violata nell'emanazione degli atti amministrativi singolari — può avere influsso sulle decisioni della Seconda Sezione, in quanto questa si pronuncia precisamente sulla violazione o meno della legge negli atti amministrativi.

⁽⁶⁾ AAS 60 (1968) 129-176.

⁽⁷⁾ Al riguardo cf. P. MONETA, *Il controllo giurisdizionale sugli atti dell'autorità amministrativa nell'ordinamento canonico*, Milano, 1973, p. 81-85.

Apostolica⁽⁸⁾, che trattano della costituzione della Segnatura Apostolica (artt. 1-16) nonché del modo di procedere nella Seconda Sezione (artt. 97-123 e 126), stabilendo fra l'altro il termine perentorio di trenta giorni per il ricorso alla Seconda Sezione⁽⁹⁾.

Questo documento costituisce la « lex propria » della Segnatura Apostolica, di cui all'art. 108 della *Regimini Ecclesiae universae*⁽¹⁰⁾.

4. Le risposte della Pontificia Commissione per l'interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II, dell'11 gennaio 1971⁽¹¹⁾, che hanno stabilito che:

(8) Il titolo completo è il seguente: *Normae Speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae post Constitutionem Apostolicam Pauli PP. VI « Regimini Ecclesiae universae »*.

Il testo di queste *Normae Speciales* non è stato pubblicato in AAS, ma in fascicolo separato, Typis Polyglottis Vaticanis, 1968, oltre che in diverse riviste, collezioni di documenti ed in appendici di libri. Fra gli altri cfr.: *Ius Canonicum* 9 (1969) 501-520; *Apollinaris* 53 (1970) 249-280; *Periodica* 59 (1970) 75-161 (con l'introduzione, le fonti e le note di I. Gordon); E. SZTAFROWSKI, *Posoborowe prowadawstwo kościelne*, vol. II, fasc. I, Warszawa, 1970, p. 181-244; X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, vol. III, Roma, 1972, coll. 5321-5332; G. LOBINA, *Elementi di procedura amministrativa canonica*, Roma, 1973, p. 78-108; I. GORDON-Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. I, Romae, 1977, p. 372-398, n. 3022-3152; P. VALDRINI, *Conflicts et recours dans l'Eglise*, Strasbourg, 1978, p. 119-138 (testo latino e francese, ma soltanto degli articoli riguardanti la Sectio Altera).

Oltre alle note di I. Gordon, appena citate, fra i commentatori alle *Normae Speciales*, cf. A. RANAUDO, *Il contenzioso amministrativo canonico*, in *Monitor Ecclesiasticus* 93 (1968) 547-66; J.A. SOUTO, *El regolamento del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica*, in *Ius Canonicum* 9 (1969) 520-537; P. WIRTH, *Erwägungen zur Neuordnung der Apostolischen Signatur*, in *Ius Sacrum* (Festgabe für K. Mörsdorf) Paderborn, 1969, 647-665; R.A. STRIGL, *Kritische Analyse der im Jahre 1968 zur Erprobung ergangenen Verfahrensordnung für die Apostolische Signatur*, in *Ius Populi Dei* (in honorem R. Bidagor), III, Romae, 1972, 78-112; C. ŚWINIARSKI, *Rekurs w świetle « Norm specjalnych » Sygnatury Apostolskiej* (Der Rekursus im Lichte der « Normae Speciales Signaturae Apostolicae ») in *Prawo Kanoniczne* 15 (1972) III-IV, 125-134; I. GORDON, *La renovación de la Signatura Apostólica*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 28 (1972) 571-610.

(9) Non essendo però le *Normae Speciales* pubblicate negli AAS, e cioè promulgate secondo la legge, si poteva dubitare della piena obbligatorietà della norma circa detto termine (cf. Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali*, cit. sopra [nt. 3], p. 406).

(10) E attualmente all'art. 125 della *Pastor bonus*, cit. sopra (nt. 3).

(11) AAS 63 (1971) 329-330, n. II. Fra i commenti a questa risposta cf. V. CARBONE, *Dubiorum solutionum explanatio*, in *Monitor Ecclesiasticus* 97 (1972) 327-

a) si può ricorrere alla Seconda Sezione della Segnatura Apostolica non soltanto quando si tratta dell'atto emanato da una Autorità inferiore e confermato poi da un Dicastero della Curia Romana, ma anche contro l'atto originariamente emanato da un tale Dicastero, e cioè « quoties defuerit decisio ex parte auctoritatis ecclesiasticae inferioris »⁽¹²⁾;

b) l'ammissione del ricorso alla discussione davanti agli Em.mi Giudici della Segnatura Apostolica deve essere comunicato non soltanto alla parte avversa interessata (« parti ex adverso interesse habenti ») ma anche al competente Dicastero della Curia Romana, la cui decisione viene impugnata (« competenti Dicasterio, quod impugnatam decisionem tulit »)⁽¹³⁾;

c) per la violazione della legge, di cui all'art. 106 della Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae universae*, si deve intendere un errore di diritto sia nel procedere sia nel decidere (« errorem iuris sive in procedendo sive in decernendo »)⁽¹⁴⁾;

d) riguardo al ricorso contenzioso-amministrativo, alla Seconda Sezione della Segnatura Apostolica spetta soltanto di vedere dell'illegittimità dell'atto impugnato, e non anche del merito della causa.

5. Il 1° luglio 1971 la *medesima Pontificia Commissione* ha risposto che il ricorso interposto alla Segnatura Apostolica nel caso di rimozione di un parroco è sospensivo e non soltanto devolutivo⁽¹⁵⁾.

334; R. COPPOLA, *Annotazioni in margine all'interpretazione autentica sulla giurisdizione di legittimità nel diritto canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 83 (1972) II, 381-396; J. KRUKOWSKI, *Motyw rekursu administracyjnego do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej* (Ratio recursus administrativi ad secundam sectionem Signaturae Apostolicae), in *Prawo Kanoniczne* 17 (1974) III-IV, 131-140; A. RANAUDO, *Brevi note sul giudizio d'illegittimità degli atti amministrativi*, in *Apollinaris* 44 (1971) 403-422.

(12) Nella Cost. Ap. *Pastor bonus* (cit. sopra, nt. 3), ciò sarà espresso con le parole: « cognoscit de recursibus... adversus actus... sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos... » (art. 123, § 1).

(13) Circa le possibili interpretazioni ed implicazioni di questa risposta cf. Z. GROCHOLEWSKI, *La parte resistente nei processi contenzioso-amministrativi presso la Segnatura Apostolica*, in *Iustus Iudex* (Festgabe für P. Wesemann zum 75. Geburtstag), Essen, 1990, specialmente p. 473-474 e 477-478; *idem* in *Ius Ecclesiae* 3 (1991), p. 84 e 88-90.

(14) La Cost. Ap. *Pastor bonus* (cit. sopra, nt. 3) preciserà giustamente: « ... quoties contendatur num actus impugnatu legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit » (art. 123, § 1).

(15) AAS 63 (1971) 860, n. II. Questa risposta è stata commentata da V. CARBONE, *Dubiorum solutionum explanatio*, in *Monitor Ecclesiasticus* 99 (1974) 139-

6. Nella risposta del 1° luglio 1976, la stessa *Pontificia Commissione* ha affermato la possibilità dell'eccezione di suspicione contro i singoli Cardinali Giudici della Segnatura Apostolica, stabilendo che in tal caso la questione deve essere deferita al Sommo Pontefice ⁽¹⁶⁾.

7. Con la risposta del 7 luglio 1978, invece, ha dichiarato che anche per poter rimuovere il parroco, che al compimento dei 75 anni rifiuta di offrire la sua rinuncia, il vescovo diocesano deve seguire la consueta procedura prevista per la rimozione del parroco ⁽¹⁷⁾.

8. Il *Codice di Diritto Canonico* del 1983 ⁽¹⁸⁾ ha apportato praticamente tre importanti novità in materia:

a) In esso è stata elaborata specificatamente la normativa circa gli atti amministrativi singolari (cann. 35-93), e ciò ha una grandissima rilevanza in prospettiva della giustizia amministrativa, anche quella della Segnatura Apostolica. Infatti, se un atto amministrativo singolare è emanato senza aver osservato i relativi prescritti di legge, facilmente può essere impugnato ⁽¹⁹⁾; e ciò vale in modo particolare per la Seconda Sezione della Segnatura Apostolica la cui competenza è, infatti, limitata alla sola illegittimità dell'atto.

b) In detto Codice troviamo anche, per la prima volta, elencate le norme specifiche circa il ricorso gerarchico o piuttosto circa la soluzione dei conflitti, originati da un atto amministrativo singolare, nell'ambito della stessa autorità esecutiva della Chiesa (cann. 1732-1739). E anche questo ha una grande risonanza nello svolgimento

141. Cf. anche al riguardo G. LOBINA, *Gli effetti devolutivi e sospensivi del ricorso amministrativo*, in *Apollinaris* 45 (1972) 137-156.

⁽¹⁶⁾ AAS 68 (1976) 635. La risposta è stata commentata da L. DEL AMO PACHON, *La excepción de sospecha contra los Cardenales de la Signatura Apostólica*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 32 (1976) 349-357; P. TOCANEL, *Adnotaciones*, in *Apollinaris* 49 (1976) 359-360; X. OCHOA, *De recusatione iudiciali Patrum Cardinalium Signaturae Apostolicae*, in *Apollinaris* 50 (1977) 194-245, idem in *Opus iustitiae pax* (Miscellanea in onore del prof. X. Ochoa), Città del Vaticano, 1990, p. 19-58.

⁽¹⁷⁾ AAS 70 (1978) 534. Al riguardo cf. P. TOCANEL, *Adnotaciones*, in *Apollinaris* 51 (1978) 351-352.

⁽¹⁸⁾ AAS 75 (1983), pars II, p. 1-317. Il Codice è stato promulgato il 25 gennaio 1983 ed è entrato in vigore il 27 novembre del medesimo anno (cf. *Sacrae disciplinae leges*, ivi, p. XIV).

⁽¹⁹⁾ Al riguardo cf. Z. GROCHOLEWSKI, *Atti e ricorsi amministrativi*, in *Il nuovo Codice di Diritto Canonico* (« Utrumque ius », vol. 9), Roma, 1983, p. 506-511; idem in *Apollinaris* 57 (1984) 263-268.

del compito affidato alla Seconda Sezione della Segnatura Apostolica ⁽²⁰⁾.

c) La terza novità del Codice del 1983 da rilevare qui è l'abrogazione della norma secondo la quale le decisioni della Segnatura Apostolica erano valide anche se non contenevano i motivi. Infatti — diversamente dal Codice del 1917 (cann. 1894, 2° e 1605) — il nuovo Codice, disponendo che la sentenza è viziata da nullità « se non contiene i motivi, o le ragioni della decisione » (can. 1622, 2°), non menziona alcuna eccezione a proposito, e neppure altrove tale eccezione viene indicata. Di conseguenza, dall'entrata in vigore del nuovo Codice, qualora una decisione della Segnatura Apostolica fosse senza motivi, sarebbe nulla (di nullità sanabile) ⁽²¹⁾.

Come novità del Codice del 1983 si potrebbe indicare anche il fatto che detto Codice (cf. cann. 1400, § 2, e 149, § 2) ammette — o almeno non esclude — la possibilità di istituire i tribunali amministrativi locali ⁽²²⁾, però questo non ha avuto finora alcuna rilevanza pratica (e forse è meglio che non l'abbia).

9. La più volte menzionata Pontificia Commissione — che dal 2 gennaio 1984 ⁽²³⁾ fino al 1° marzo 1989 ⁽²⁴⁾ si chiamava *Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico* — ha emanato il 21 marzo 1986 due risposte circa la dimissione dei religiosi (precisamente circa il can. 700), che hanno però rilevanza anche per quanto concerne la dimissione dei membri degli Istituti secolari (cf. can. 729) e delle Società di vita apostolica (cf. can. 746) ⁽²⁵⁾:

⁽²⁰⁾ Cf. al riguardo ivi, rispettivamente p. 511-522 e p. 268-279.

⁽²¹⁾ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *La Segnatura Apostolica nell'attuale fase di evoluzione*, in *Dilexit iustitiam* (Scripta in honorem A. Card. Sabattani), Città del Vaticano, 1984, p. 218-219.

⁽²²⁾ Cf. il mio articolo *Atti e ricorsi amministrativi*, cit. sopra (nt. 19), rispettivamente p. 516-519 e 273-276.

⁽²³⁾ Cf. GIOVANNI PAOLO II, M.P. *Recognito Iuris Canonici Codice*, del 2 gennaio 1984, in AAS 76 (1984) 433-434.

⁽²⁴⁾ Con la Costituzione Apostolica *Pastor bonus* del 28 giugno 1988, entrata in vigore il 1° marzo 1989, il Dicastero in parola è stato cambiato in *Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei Testi Legislativi*: cf. AAS 80 (1988) 901-902, artt. 154-158 nonché p. 912.

⁽²⁵⁾ AAS 78 (1986) 1323. Hanno commentato questa risposta P. TOCANEL, *Adnotationes*, in *Apollinaris* 60 (1987) 399-400; D.J. ANDRÉS, *Adnotationes*, ibidem, p. 406-414; Id., *Commentarium ad responsiones*, in *Commentarium pro Religiosis et*

a) La prima risposta precisa che il decreto di dimissione di cui al suddetto can. 700, emesso dal Moderatore Supremo, deve essere notificato al religioso dimesso soltanto dopo la conferma della Santa Sede e non prima.

b) La seconda risposta invece, stabilisce che « l'autorità competente a ricevere il ricorso in sospensivo contro la dimissione di un religioso è la Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari ⁽²⁶⁾ e non il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ».

L'importanza di queste risposte — che sono connesse tra di loro, in quanto la seconda in qualche modo dipende dalla prima — scaturisce dal fatto che la prassi precedente era diversa: assai comunemente il decreto di dimissione veniva notificato al religioso interessato prima della conferma da parte della Santa Sede; dopo tale conferma, invece, l'interessato rivolgeva il ricorso alla Segnatura Apostolica (non alla Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari) e la Segnatura Apostolica pacificamente si riteneva competente a trattarlo.

10. Il 22 aprile 1987 la *medesima Pontificia Commissione* ha emanato la risposta, secondo la quale un gruppo di fedeli, privo di personalità giuridica, e addirittura del riconoscimento di cui al can. 299, § 3, *in quanto gruppo* non ha la legittimazione attiva a proporre ricorso gerarchico contro un decreto del proprio Vescovo diocesano, mentre invece ha tale legittimazione *in quanto singoli fedeli* — che agiscono o singolarmente o congiuntamente — purché abbiano veramente subito un gravame. La Commissione ha anche aggiunto: nella valutazione di questo gravame è necessario che il giudice goda di una adeguata discrezionalità ⁽²⁷⁾.

Missionariis 68 (1987) 276-293; V. GÓMEZ-IGLESIAS, *El decreto de expulsión del cánon 700 y las garantías jurídicas del afectado*, in *Ius Canonicum* 27 (1987), n. 54, p. 643-670; J.B. BEYER, *Responsa Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici authentice interpretando*, in *Periodica* 77 (1988) 149-158; Id., *Risposte della Pontificia Commissione per l'autentica interpretazione del Codice*, in *Vita Consacrata* 25 (1989) 65-71.

⁽²⁶⁾ Attualmente questa Congregazione si chiama *per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica*: cf. Cost. Ap. *Pastor bonus*, cit. sopra (nt. 3), artt. 105-111.

⁽²⁷⁾ AAS 80 (1988) 1818. La risposta è stata commentata da P.A. BONNET, *Responsa Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici authentice interpretando*, in *Periodica* 78 (1989) 261-268; J. MIRAS, in *Ius Canonicum* 31 (1991) n. 61, p. 212-217. Cf. anche due note seguenti.

Questa risposta vale evidentemente anche per quanto concerne il ricorso alla Segnatura Apostolica. Infatti il problema è stato proposto alla Pontificia Commissione proprio in occasione di una concreta causa deferita alla Seconda Sezione della Segnatura Apostolica. La stessa Segnatura ha successivamente seguito la risposta nella decisione del 21 novembre 1987⁽²⁸⁾, che costituisce un certo commento giurisprudenziale a detta responsione.

Comunque, la questione è assai complessa sia in quanto concerne la legittimazione a ricorrere negata agli enti non eretti formalmente in persona giuridica sia in quanto riguarda la tutela giuridica dei cosiddetti interessi « collettivi » e « diffusi » nella Chiesa⁽²⁹⁾.

11. La Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, del 28 giugno 1988, entrata in vigore il 1° marzo 1989⁽³⁰⁾ — con la quale è stata nuovamente riformata la Curia Romana — oltre ad alcune migliori formulazioni o precisazioni delle competenze già esistenti⁽³¹⁾ contiene tre novità di grande rilievo:

a) La prima riguarda i Giudici della Segnatura Apostolica. Secondo le legislazioni precedenti, giudici della Segnatura Apostolica erano soltanto i Cardinali⁽³²⁾. La *Pastor bonus* non contiene più una tale norma. Di conseguenza anche riguardo al Supremo Tribunale deve essere applicata la norma generale contenuta all'art. 3, § 1, di

⁽²⁸⁾ Pubblicata in *Communicationes* 20 (1988) 88-94.

⁽²⁹⁾ Alcuni Autori hanno mosso riserve contro la risposta e la relativa decisione della Segnatura Apostolica. Cf. ad es. P. MONETA, *I soggetti nel giudizio amministrativo ecclesiastico*, in AA.VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1991, p. 56-70; J. LLOBELL, *Il « petitum » e la « causa petendi » nel contenzioso-amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della Cost. Ap. « Pastor bonus »*, *ibidem*, p. 118-119; *idem* in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991) 143-144. Vedi anche lo studio, precedente alla risposta, di B. GANGOTTI, *De iure standi in iudicio amministrativo hierarchico et in Altera Sectione Signaturae Apostolicae laicorum paroecialium contra decretum episcopi, qui demolitionem paroecialis ecclesiae decernit*, in *Angelicum* 65 (1988) 392-411.

⁽³⁰⁾ AAS 89 (1988) 841-934 (Circa l'entrata in vigore cf. *ivi* p. 912). Al riguardo cf. J. MIRAS, *El contencioso-administrativo canónico en la Constitución Apostólica « Pastor bonus »*, in *Ius Canonicum* 30 (1990) n. 60, p. 409-422, nonché l'articolo citato nella nota seguente.

⁽³¹⁾ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. « Pastor bonus »*, Città del Vaticano, 1990, p. 406-408. Vedi anche sopra, note 12 e 14.

⁽³²⁾ CIC/1917, can. 1602; Cost. Ap. *Regimini Ecclesiae universae*, cit. sopra (nt. 1), art. 104; *Normae speciales*, cit. sopra (nt. 8), art. 1, § 1.

detta Costituzione Apostolica: « Dicasteria, nisi ob peculiarem ipsorum naturam aut specialem legem aliam habeant structuram, constant ex Cardinali Praefecto... coetu Patrum Cardinalium et quorundam Episcoporum... »⁽³³⁾. In realtà, il 20 maggio 1991, il Santo Padre ha nominato giudici della Segnatura Apostolica anche alcuni Vescovi⁽³⁴⁾. Così il Collegio dei Giudici della Segnatura Apostolica non è più composto da soli Cardinali.

b) La seconda novità della *Pastor bonus*, riguardo alla giustizia amministrativa della Segnatura Apostolica, è l'allargamento della competenza della Seconda Sezione. Fino all'entrata in vigore di tale documento, la competenza della Seconda Sezione era limitata al giudizio circa la illegittimità dell'atto (violazione di legge), invece a seguito alla *Pastor bonus*, oltre al giudizio di illegittimità, la Segnatura è competente a giudicare, qualora il ricorrente la richieda, anche circa la riparazione dei danni recati con l'atto illegittimo (art. 123, § 2).

Si tratta di un nuovo compito, affidato alla Seconda Sezione in materia di giustizia amministrativa, che nell'ordinamento della Chiesa è molto più difficile e complesso che negli ordinamenti statali. Infatti, nella Chiesa si tratta più spesso e più profondamente dei danni morali difficilmente riparabili e neanche facilmente individuabili⁽³⁵⁾.

c) La terza novità si riferisce agli avvocati. Fino alla *Pastor bonus*, nella Seconda Sezione della Segnatura Apostolica potevano patrocinare ordinariamente gli Avvocati Concistoriali e i Procuratori dei Sacri Palazzi Apostolici, ed eccezionalmente gli Avvocati Rotali qualora ciò fosse concesso con peculiare decreto del Cardinale Pre-

(33) Al riguardo Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali*, art. cit. (nt. 31), p. 402-403.

Circa la convenienza di tale cambiamento vedi i miei articoli precedenti: *La « Sectio Altera » della Segnatura Apostolica con particolare riferimento alla procedura in essa seguita* in *Apollinaris* 54 (1981) 104-106, *idem* in *De iustitia administrativa in Ecclesia* (Studia et Documenta Iuris Canonici, moderante Pio Fedele, vol. XI), Roma, 1984, p. 64-66; *La Segnatura*, art. cit. (nt. 21), p. 225; *I tribunali apostolici*, in *Le nouveau Code de Droit Canonique — The new Code of Canon Law* (Actes du V Congrès International de Droit Canonique — Proceedings of the 5th International Congress of Canon Law), Ottawa, 1986, vol. I, p. 475-476.

(34) Cf. AAS 83 (1991) 631; *Annuario Pontificio*, 1992, p. 1196.

(35) Al riguardo cf. Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali*, art. cit. (nt. 31) p. 408-411; G. MONTINI, *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in AA.VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1991 p. 179-200.

fetto e purché fossero veramente esperti in materia contenzioso-amministrativa ⁽³⁶⁾. Con la *Pastor bonus* (artt. 183-185) e le ulteriori norme emanate in materia ⁽³⁷⁾: 1) gli Avvocati Concistoriali e i Procuratori dei Sacri Palazzi Apostolici sono stati sostituiti dal Corpo degli Avvocati della Santa Sede (Corpus Sanctae Sedis Advocatorum), ai quali spetta assumere il patrocinio delle cause, a nome della Santa Sede e dei Dicasteri della Curia Romana, dinanzi ai Tribunali sia ecclesiastici (evidentemente anche dinanzi alla Segnatura Apostolica) sia civili; 2) è stato istituito un Albo generale degli Avvocati presso la Curia Romana, ai quali spetta patrocinare le cause presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e prestare altresì la loro opera nei ricorsi gerarchici dinanzi ai Dicasteri della Curia Romana.

12. Il *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali* del 18 ottobre 1990, entrato in vigore il 1° ottobre 1991 ⁽³⁸⁾, anche se non cambia nulla in seno alla Segnatura Apostolica, dovrà essere preso in esame dalla Seconda Sezione — sia per quanto concerne le norme sostanziali sia quelle procedurali — qualora un legittimo ricorso venga presentato alla Segnatura Apostolica contro un atto amministrativo singolare emanato dalle autorità delle Chiese Orientali.

Le norme che ho elencato — come è facile scorgere — in modo progressivo hanno ulteriormente determinato la struttura della Segnatura Apostolica (nn. 3 nonché 11a), la competenza della Seconda Sezione (nn. 4a, 4c, 4d, 9b, 10, 11b), la procedura da seguire in essa (nn. 3, 4b, 5, 6, 8c, 11c) nonché i presupposti del ricorso alla medesima sezione (nn. 2, 7, 8a, 8b, 9a, 12).

È da osservare che fra questa evoluzione normativa e l'attività della Seconda Sezione della Segnatura Apostolica c'è una stretta re-

⁽³⁶⁾ *Normae speciales*, cit. (nt. 8) art. 6.

⁽³⁷⁾ GIOVANNI PAOLO II, M.P. *Iusti iudicis* del 28 giugno 1988, in AAS 80 (1988) 1258-1261; SEGRETERIA DI STATO, *Ordinatio ad exsequendas Litteras Apostolicas « Iusti iudicis » motu proprio datas* (approvata dal Sommo Pontefice il 23 luglio 1990), in AAS 82 (1990) 1630-1634.

Al riguardo cf. J. LLOBELL, *Avvocati e Procuratori nel processo canonico di nullità matrimoniale*, in *Apollinaris* 61 (1988) 800-806; C. GULLO, *Gli avvocati (artt. 183-185 Cost. Ap. « Pastor bonus »)*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. « Pastor bonus »*, Città del Vaticano, 1990, p. 531-547; J.L. ACEBAL, *Normas para la ejecución de la carta apostólica M.P. « Iusti Iudicis »*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 48 (1991) 610-618.

⁽³⁸⁾ AAS 82 (1990) 1033-1363.

lazione e un reciproco influsso. Dette ulteriori norme, infatti, da una parte venivano richieste dall'esperienza quotidiana della Segnatura Apostolica oppure proposte in connessione con essa; dall'altra, viceversa, hanno — nel modo appena indicato — determinato l'attività della Seconda Sezione.

II. Cause trattate.

1. Dall'inizio della sua attività fino al presente sono stati presentati alla Seconda Sezione della Segnatura Apostolica (e trattati almeno in via preliminare) oltre 500 ricorsi; in media, cioè, circa 22 all'anno. Un certo aumento di cause si nota dall'anno 1986. Da quell'anno infatti, sono stati presentati oltre 30 ricorsi ogni anno e nel 1991 precisamente 30.

Relativamente pochi sono i ricorsi contro gli atti originariamente emanati da un Dicastero della Curia Romana. La stragrande maggioranza si riferisce agli atti emanati dalle Autorità inferiori e — dopo un ricorso gerarchico — confermati da un Dicastero della Curia Romana. Non mancano anche ricorsi contro la riforma, da parte di un Dicastero della Curia Romana, di un atto dell'Autorità inferiore.

Il maggiore numero dei ricorsi si riferisce a decisioni (prese o confermate) della Congregazione per il Clero e da quella per i Religiosi e gli Istituti Secolari, attualmente (in seguito alla Costituzione Apostolica *Pastor bonus* ⁽³⁹⁾) chiamata Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. I ricorsi, però, realmente presentati alla Seconda Sezione della Segnatura Apostolica, e da essa esaminati (almeno in via preliminare), riguardano anche le decisioni di altri Dicasteri della Curia Romana, cioè: della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, della Congregazione per le Chiese Orientali, della Congregazione per i Vescovi, della Congregazione per l'Educazione Cattolica, della Congregazione per la Dottrina della Fede, della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti, del Pontificio Consiglio per i Laici, dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Recentemente sono stati presentati anche alcuni ricorsi contra le decisioni dell'Ufficio del Lavoro della Sede

⁽³⁹⁾ Cioè dal 1° marzo 1989; cf. AAS 80 (1988) 886-888, artt. 105-111, nonché ivi p. 912.

Apostolica (ULSA) ⁽⁴⁰⁾, però si sta ancora discutendo se le decisioni di detto Ufficio siano passibili di tale ricorso ⁽⁴¹⁾.

Ricorrenti sono in grandissima parte i chierici e i religiosi, ma non mancano i ricorsi da parte dei laici e delle persone giuridiche.

2. Per quanto riguarda l'oggetto specifico degli atti amministrativi singolari contro i quali sono stati proposti i ricorsi alla Seconda Sezione della Segnatura Apostolica, nella maggioranza dei casi si tratta della dimissione dei religiosi (cann. 694-703) e della rimozione dei parroci (cann. 1740-1747). Evidentemente, nell'ambito di ciascuno di questi due generi di ricorsi abbiamo a che fare con delle situazioni diverse, con diversi motivi rispettivamente di dimissione e di rimozione, nonché con diverse violazioni di legge adottate nel modo di procedere o nella decisione stessa.

Oltre a questi due generi di decreti, sono stati impugnati davanti alla Seconda Sezione molti altri atti amministrativi singolari. Per dare una certa illustrazione della varietà di questi altri casi presentati, ritengo opportuno elencare qui — però soltanto in modo esemplificativo (cioè senza aver fatto una ricerca completa al riguardo) — un certo numero di diversi generi degli atti impugnati ⁽⁴²⁾ riguardanti varie materie, ed esposti qui, seguendo, in linea di massima, l'ordine del Codice. Davanti alla Seconda Sezione della Segnatura Apostolica sono state impuginate decisioni o provvedimenti riguardanti fra l'altro:

— la rimozione dall'ufficio, ad es. di un docente ⁽⁴³⁾, di un economo generale in un istituto religioso ⁽⁴⁴⁾, di un ufficiale della Curia Romana ⁽⁴⁵⁾;

⁽⁴⁰⁾ Di cui all'art. 36 della *Pastor bonus* (AAS 80 [1988] 869), istituito da Giovanni Paolo II, con il M.P. *Nel primo anniversario*, del 1° gennaio 1989, ed entrato in vigore insieme con la *Pastor bonus* il 1° marzo 1989 (AAS 81 [1989] 145-148; ivi nelle p. 148-155 si trova anche lo statuto di detto Ufficio).

⁽⁴¹⁾ Cf. presso la Segnatura Apostolica prot. n. 22046/90 CA nonché prot. n. 22400/91 CA e 22583/91 CA.

⁽⁴²⁾ Una ricerca circa le cause dei religiosi ha fatto F. D'OSTILIO, *Gli istituti della vita consacrata nelle decisioni del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *Claretianum* 27 (1987) 279-344; idem più brevemente sotto la voce *Segnatura Apostolica*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, vol. III, Roma, 1988, coll. 1238-1247. In seguito citerò soltanto il primo di questi articoli.

⁽⁴³⁾ F. D'OSTILIO, *Art. cit.* (nt. 42), alla p. 318 indica tre cause di questo genere. Cf. anche presso la Segnatura Apostolica prot. n. 21259/89 CA (si tratta della rimozione dall'ufficio di decano di un Istituto filosofico-teologico).

⁽⁴⁴⁾ Cf. F. D'OSTILIO, *Art. cit.* (nt. 42), p. 318.

⁽⁴⁵⁾ Cf. presso la Segnatura Apostolica prot. n. 18972/87 CA, 19857/88 CA.

- il collocamento nella graduatoria dei docenti e il rispettivo livello retributivo ⁽⁴⁶⁾;
- la denegata promozione o il denegato superiore livello retributivo di un ufficiale della Curia Romana ⁽⁴⁷⁾;
- l'incardinazione ⁽⁴⁸⁾;
- l'obbligo di pagare la pensione ad un sacerdote (se e chi deve pagare), diventato controverso fra due diocesi, in seguito all'erezione di una di esse dal territorio dismembrato dell'altra ⁽⁴⁹⁾;
- la soppressione di una associazione ⁽⁵⁰⁾;
- la soppressione di una parrocchia ⁽⁵¹⁾;
- lo *ius patronatus*: un laico ha rivendicato di avere ancora il diritto di presentazione della persona all'ufficio di parroco, negatogli dal Vescovo ⁽⁵²⁾;
- la validità delle costituzioni di un istituto religioso ⁽⁵³⁾;
- la soppressione di un monastero da parte del Vescovo, previa autorizzazione della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari (in uno dei casi si trattava anche della conseguente ripartizione dei beni del monastero soppresso) ⁽⁵⁴⁾;
- la soppressione di una casa religiosa ⁽⁵⁵⁾;
- la deposizione della Superiora *generale* e del Consiglio generale da parte della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari e l'elezione della nuova Superiora generale e del suo Consiglio (in uno di questi casi ha inoltrato ricorso sia la Superiora generale eletta sia quella uscente) ⁽⁵⁶⁾;

⁽⁴⁶⁾ Presso la Segnatura Apostolica, prot. n. 18707/86 CA (cf. anche prot. n. 22113/90 CA e 22231/90 CA).

⁽⁴⁷⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 20724/89 CA, 21125/89 CA, 21468/89 CA, 21649/90 CA.

⁽⁴⁸⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 22865/91 CA.

⁽⁴⁹⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 12914/81 CA (Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *L'autorità amministrativa come ricorrente alla Sectio Altera della Segnatura Apostolica*, in *Apollinaris* 55 [1982] 766-767).

⁽⁵⁰⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 20012/88 CA: la decisione è stata pubblicata nella traduzione francese in *Studia Canonica* 25 (1991) 409-415.

⁽⁵¹⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 21024/89 CA, 21883/90 CA, 21896/90 CA, 22036/90 CA, 22238/90 CA.

⁽⁵²⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 19391/87 CA (nel caso il laico ha vinto la causa).

⁽⁵³⁾ Cf. F. D'OSTILIO, *Art. cit.* (nt. 42), p. 320-321.

⁽⁵⁴⁾ Cf. *ibidem*, p. 300-303.

⁽⁵⁵⁾ Cf. *ibidem*, p. 303.

⁽⁵⁶⁾ Cf. *ibidem*, p. 304-305.

- un provvedimento simile da parte della Congregazione per le Chiese Orientali ⁽⁵⁷⁾;
- la deposizione della Superiora *provinciale* e delle sue Consigliere da parte della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari ⁽⁵⁸⁾;
- l'eccezione di suspicione contro il Preside del Capitolo generale nominato dalla Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari ⁽⁵⁹⁾;
- la validità delle azioni capitolari in un istituto di vita consacrata ⁽⁶⁰⁾;
- il trasferimento di un religioso da una sede ad un'altra ⁽⁶¹⁾;
- la riduzione delle ore di insegnamento di una religiosa in una scuola dipendente dal suo Istituto ⁽⁶²⁾;
- la privazione della voce attiva e passiva in un Istituto religioso ⁽⁶³⁾;
- l'esclusione imposta dalla Santa Sede a norma del can. 686, § 3 ⁽⁶⁴⁾;
- la non ammissione alla professione perpetua ⁽⁶⁵⁾;
- la negata ammissione ai voti perpetui da parte della Superiora provinciale e concessa dalla Suprema Moderatrice (nonostante che la questione già fosse pendente presso la Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari) ⁽⁶⁶⁾;
- la « secolarizzazione » imposta, in quanto le suore ricorrenti rifiutarono di accettarla ⁽⁶⁷⁾;
- o accettata sotto la pressione morale ⁽⁶⁸⁾;
- la clausola apposta al decreto di secolarizzazione ⁽⁶⁹⁾;

⁽⁵⁷⁾ Cf. *ibidem*, p. 306.

⁽⁵⁸⁾ Cf. *ibidem*, p. 307.

⁽⁵⁹⁾ Cf. *ibidem*, p. 306.

⁽⁶⁰⁾ Cf. *ibidem*, p. 320.

⁽⁶¹⁾ Cf. *ibidem*, p. 321, nonché presso la Segnatura Apostolica prot. n. 22871/91 CA.

⁽⁶²⁾ Cf. D'OSTILIO, *Art. cit.* (nt. 42), p. 320.

⁽⁶³⁾ Cf. *ibidem*, p. 319.

⁽⁶⁴⁾ Cf. *ibidem*, p. 315-316, nonché presso la Segnatura Apostolica prot. n. 21521/90 CA, 22851/91 CA.

⁽⁶⁵⁾ Cf. F. D'OSTILIO, *Art. cit.* (nt. 42), p. 321, nonché presso la Segnatura Apostolica prot. n. 22576/91 CA.

⁽⁶⁶⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 20311/A-B/88 CA.

⁽⁶⁷⁾ Cf. F. D'OSTILIO, *Art. cit.* (nt. 42), p. 317.

⁽⁶⁸⁾ Cf. *ibidem*.

⁽⁶⁹⁾ Cf. *ibidem*.

- l'espulsione immediata dalla casa religiosa a norma del can. 703 con la conseguente dimissione straordinaria ⁽⁷⁰⁾;
- l'espulsione di un religioso dal territorio della diocesi, decretata dal Vescovo ⁽⁷¹⁾;
- la soppressione di una facoltà teologica ⁽⁷²⁾;
- la revoca della facoltà di ascoltare le confessioni ⁽⁷³⁾;
- il rinnovamento della chiesa parrocchiale secondo le esigenze liturgiche ⁽⁷⁴⁾;
- la demolizione o la riduzione ad uso profano di una chiesa ⁽⁷⁵⁾;
- il diritto di proprietà sui beni immobili rivendicati da parte di un Istituto religioso nei confronti di una diocesi ⁽⁷⁶⁾;
- nei confronti di una parrocchia ⁽⁷⁷⁾;
- il diritto di proprietà sui beni immobili, passati all'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero, rivendicato da una parrocchia ⁽⁷⁸⁾;
- la proprietà, rivendicata dalla diocesi, riguardo alle pergamene ed alle opere d'arte depositate in un Centro diocesano da un Monastero (non più esistente perché legalmente unito ad un altro Monastero che successivamente si è trasferito in un'altra città) ⁽⁷⁹⁾;
- la proprietà di un santuario rivendicata dal Vescovo diocesano nei confronti di una confraternita ⁽⁸⁰⁾;
- la destinazione di una pia volontà (un edificio, dato alle suore per tenere l'asilo, andate via le suore viene destinato per il recupero dei drogati: gli eredi del donatore impugnano la legittimità di tale atto) ⁽⁸¹⁾;

⁽⁷⁰⁾ Cf. *ibidem*, p. 315 e 323-335.

⁽⁷¹⁾ Cf. *ibidem*, p. 320.

⁽⁷²⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 22396/91 CA.

⁽⁷³⁾ Cf. F. D'OSTILIO, *Art. cit.* (nt. 42), p. 319.

⁽⁷⁴⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 21024/89 CA: la decisione è stata pubblicata in *Notitiae* 26 (1990) 142-143.

⁽⁷⁵⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 17447/85 CA, 17914/86 CA, 18015/86 CA.

⁽⁷⁶⁾ Cf. F. D'OSTILIO, *Art. cit.* (nt. 42), p. 295-296; 298-299.

⁽⁷⁷⁾ Cf. *ibidem*, p. 293-295, 296-298.

⁽⁷⁸⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 23051/91 CA.

⁽⁷⁹⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 12230/80 CA, (cf. Z. GROCHOLEWSKI, *L'autorità...* cit. [nt. 49], p. 765-756).

⁽⁸⁰⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 16617/84 CA: la decisione è stata pubblicata in *Revista Española de Derecho Canónico* 48 (1991) 308-319.

⁽⁸¹⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 21101/89 CA. Cf. anche F. D'OSTILIO, *Art. cit.* (nt. 42), p. 298.

- l'inflizione di una pena ad un sacerdote ⁽⁸²⁾;
- i provvedimenti del Vescovo, presi nei confronti di un sacerdote, concernenti le responsabilità nell'uso del denaro per la ricostruzione del seminario diocesano ⁽⁸³⁾;
- la proibizione, inflitta ad un laico, di partecipare per un anno alla liturgia nella propria chiesa parrocchiale ⁽⁸⁴⁾;
- la decisione di una parrocchia di promuovere un'azione civile contro un laico ⁽⁸⁵⁾;
- la sospensione, da parte di un Dicastero della Curia Romana, della decisione dell'autorità inferiore impugnata davanti al Dicastero medesimo ⁽⁸⁶⁾;
- il trasferimento di un parroco ⁽⁸⁷⁾.

Ovviamente, non è possibile presentare in questa relazione la giurisprudenza circa tale varietà di questioni trattate dalla Seconda Sezione della Segnatura Apostolica.

10. Riguardo alla giurisprudenza della Seconda Sezione, vorrei però notare che sarebbe interessante esaminarla anche nella prospettiva del contributo che essa ha dato per chiarire le norme procedurali della giustizia amministrativa e per delimitare l'ambito di competenza della medesima Seconda Sezione.

Al riguardo si può, ad esempio, ricordare che:

— già prima della interpretazione autentica, menzionata sopra (I, 5), circa l'effetto sospensivo del ricorso concernente la rimozione del parroco, è stata data da parte della Segnatura Apostolica l'identica interpretazione giurisprudenziale ⁽⁸⁸⁾;

⁽⁸²⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. nn. 11554/79 CA (cf. Z. GROCHOLEWSKI, *L'autorità...* cit. [nt. 49], p. 764), 21646/90 CA, 22571/91 CA, 22634/91 CA.

⁽⁸³⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 12811/80 CA (cf. Z. GROCHOLEWSKI, *L'autorità...* cit. [nt. 49], p. 766).

⁽⁸⁴⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 18881/87 CA: la decisione è stata pubblicata in *Notitiae* 26 (1990) 711-712.

⁽⁸⁵⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 20398/88 CA.

⁽⁸⁶⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 10556/78 CA e 11553/79 CA (cf. Z. GROCHOLEWSKI, *L'autorità...* cit. [nt. 49], p. 762-764): al riguardo occorre notare che si tratta del periodo anteriore all'entrata in vigore dell'attuale can. 1736.

⁽⁸⁷⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 12811/80 CA (cf. Z. GROCHOLEWSKI, *L'autorità...* cit. [nt. 49] p. 766).

⁽⁸⁸⁾ Il 1° novembre 1970: in *Apollinaris* 43 (1970) 521, in *Periodica* 60 (1971) 348.

— molto prima dell'entrata in vigore dell'attuale can. 700, la Segnatura Apostolica ha dichiarato che il ricorso contro il decreto di dimissione di un religioso ha effetto sospensivo ⁽⁸⁹⁾;

— in altra occasione, riguardo ai ricorsi che per legge hanno effetto sospensivo, ha precisato da quale momento comincia a decorre tale effetto nel caso di ricorso interposto alla Seconda Sezione ⁽⁹⁰⁾;

— come ho già notato, l'interpretazione autentica menzionata sopra (I, 10) circa la legittimazione attiva di un gruppo di fedeli, emanata il 22 aprile 1987, non soltanto è stata provocata da un ricorso rivolto alla Segnatura Apostolica, ma trova anche nella relativa giurisprudenza della Seconda Sezione una ulteriore concreta spiegazione;

— siccome nella prassi è apparsa confusione ed incertezza circa l'eventuale ricorso alla Segnatura Apostolica in virtù del can. 57, § 2 — cioè nel caso del silenzio da parte di un Dicastero della Curia Romana, trascorsi i tre mesi dalla ricezione del ricorso gerarchico —, di non poca importanza sono le constatazioni della giurisprudenza della Segnatura Apostolica al riguardo ⁽⁹¹⁾;

— ecc.

Comunque la questione oggettivamente più rilevante — riguardo alla competenza della Seconda Sezione (e in un certo senso anche riguardo alla procedura contentioso-amministrativa) — è senza dubbio il costante atteggiamento assunto dalla giurisprudenza della Se-

⁽⁸⁹⁾ Decreto del 26 luglio 1972, in *Periodica* 61 (1972) 494-495, in I. GORDON-Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. I, Romae, 1977, p. 400-401, n. 3163-3171.

⁽⁹⁰⁾ Decreto del 9 agosto 1972, in *Periodica* 61 (1972) 695, in I. GORDON-Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta...* cit. (nt. 89), p. 401, n. 3172-3174.

⁽⁹¹⁾ Secondo detta giurisprudenza:

a) nel caso che il ricorso, di cui al § 1 del can. 57, non è legittimo — ad es. perché proposto fuori dei termini — non si può applicare il § 2 del medesimo canone (cf. presso la Segnatura Apostolica prot. n. 20559/88 CA, 20724/89 CA, 21125/89 CA, 21228/89 CA, 21469/90 CA, 21778/90 CA, 23208/92 CA);

b) dopo tre mesi di « silenzio » comincia il termine perentorio per presentare un ulteriore ricorso; trascorso però detto termine, l'ulteriore ricorso non può essere presentato a norma del can. 57, § 2 (prot. n. 21411/89 CA, 21469/90, 22871/91 CA; cf. anche prot. n. 21228/89 CA);

c) nel caso che, nonostante che il ricorso fu illegittimo, il Dicastero della Curia Romana emana un proprio decreto al riguardo, oppure lo emana trascorso già, anche abbondantemente, il termine di tre mesi, si ha il diritto di ricorrere alla Segnatura Apostolica contro tale decreto nel termine perentorio di un mese dalla notifica di esso (cf. prot. n. 21983/90 CA, 22239/90 CA).

gnatura Apostolica di accettare ed esaminare i ricorsi presentati dalle autorità amministrative inferiori contro la riforma dei loro decreti da parte di un Dicastero della Curia Romana. Si tratta, ad esempio, del caso di un Vescovo che ricorre alla Seconda Sezione perché il suo decreto di rimozione di un parroco è stato riformato dalla Congregazione per il Clero: in tal caso la Segnatura Apostolica si ritiene competente ad esaminare il ricorso.

L'importanza di questo indirizzo della giurisprudenza della Segnatura Apostolica — come ho spiegato altrove — sta nel fatto che: *da una parte*, la possibilità di un tale ricorso dell'autorità amministrativa inferiore contro l'autorità amministrativa superiore non è possibile negli ordinamenti statali, e non la si può dedurre chiaramente dai testi della legislazione canonica; *dall'altra parte*, il descritto atteggiamento della Seconda Sezione trova profonda giustificazione nella specifica natura della potestà nella Chiesa e nelle esigenze della giustizia ⁽⁹²⁾.

4. Per quanto riguarda l'esito delle cause, nella maggioranza dei casi esso è stato negativo. Anzi, molte cause sono state respinte a limine oppure dopo la prima fase della discussione, cioè nel Congresso, per la mancanza dei presupposti formali, non raramente perché il ricorso è stato presentato fuori dei termini. Questa constatazione rivela la non conoscenza da parte dei fedeli (neanche da parte del clero e dei religiosi) del modo con il quale possano difendere le proprie situazioni giuridiche soggettive nella Chiesa. In qualche caso eccezionale — quando il ricorrente incolpevolmente non conosceva l'esatto termine perentorio per ricorrere e tale termine era trascorso da poco tempo ed inoltre il ricorso appariva seriamente fondato e di una certa importanza ecclesiale — il Santo Padre ha concesso *ex gratia* la « restitutio in terminis » ⁽⁹³⁾. In altri casi, nei quali non concorrevano tutte queste circostanze, la grazia non poteva che essere negata ⁽⁹⁴⁾. Comunque mi dispiace che, riguardo a tutti gli atti amministrativi che possono essere impugnati, non si è trovata nel Codice una norma generale — simile a quella del can. 700 riguardo alla dimissione dei religiosi, e del can. 1614 riguardo alla sentenza giudiziaria —, secondo la quale, cioè, insieme con la noti-

⁽⁹²⁾ Al riguardo Z. GROCHOLEWSKI, *L'autorità...* cit. (nt. 49), p. 752-779.

⁽⁹³⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 15721/83 CA (cf. anche prot. n. 18061/86 CA).

⁽⁹⁴⁾ Presso la Segnatura Apostolica prot. n. 19748/87 CA, 20317/88 CA, 21468/89 CA, 22865/91 CA.

fica del decreto, l'interessato deve essere informato del possibile ricorso e del termine perentorio per proporlo.

Occorre inoltre notare che la Segnatura Apostolica è sempre favorevole ad una composizione pacifica delle controversie. Ogniqualvolta quindi — pendente il ricorso — si intraveda una speranza di tale soluzione, non omette di esortare e di aiutare le parti ad ricercarla. In realtà, in alcuni casi si è potuto arrivare ad una equa composizione della lite in caritate.

III. *Considerazione conclusiva.*

È facile accorgersi che nelle cause trattate davanti alla Seconda Sezione della Segnatura Apostolica sono in gioco principalmente i valori spirituali. Ciò è chiaro per quanto concerne le cause che, come ho detto, sono le più numerose, cioè quelle riguardanti la dimissione dei religiosi e la rimozione dei parroci. Nelle prime di esse il giudice amministrativo si intromette nella delicata questione concernente la vocazione divina o il suo esercizio; nella seconda invece si tratta dell'efficienza pastorale di un determinato parroco. Però quasi in tutte le cause trattate davanti alla Seconda Sezione della Segnatura Apostolica si può facilmente scorgere che sono in gioco importanti valori spirituali. Anche per quanto concerne le cause nelle quali l'aspetto spirituale non è direttamente percepibile (ad es. riguardanti la proprietà dei beni materiali o il livello retributivo di una persona), riflettendo, spesso si scorge che esso è coinvolto; comunque sempre si tratta almeno della dovuta collaborazione fra i fedeli e l'autorità ecclesiastica allo scopo di rendere sempre più possibilmente fruttuosa, nel piano salvifico, la vita e l'operosità della Chiesa.

Così, la giustizia amministrativa, di cui sto parlando, si inserisce nel Mistero della Chiesa, con le sue peculiarità specifiche e con la sua finalità del tutto propria di ordine salvifico⁽⁹⁵⁾. Prescindere da tale realtà — sia nelle ricerche, sia nella giurisprudenza, sia nell'insegnamento — e percepire la giustizia amministrativa ecclesiastica alla stregua di quella statale, significherebbe svuotare la sua missione vitale nella Chiesa.

⁽⁹⁵⁾ Al riguardo cf. Z. GROCHOLEWSKI, *Aspetti teologici dell'attività giudiziaria della Chiesa*, in AA.VV., *Teologia e Diritto canonico*, Città del Vaticano, 1987, p. 195-208, specialmente n. I, 4 e III, 6; *idem* in *Monitor Ecclesiasticus* 110 (1985) 489-504; in inglese in *The Jurist* 46 (1986) 552-567; in tedesco in fascicolo separato: *Theologische Aspekte der kirchlichen Gerichtsbarkeit*, Münster, 1986.